

S T A T U T O
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

La società denominata "Fintel Energia Group S.p.a" ed è costituita in forma di società per azioni.

Articolo 2

La Società ha per oggetto la commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di energia elettrica, gas naturale, e telefonia nonché l'attività di acquisto, realizzazione, progettazione, vendita, noleggio, installazione, manutenzione e gestione di componenti, progetti ed impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di qualsiasi altro materiale o prodotto necessario alla realizzazione degli impianti stessi.

La Società ha inoltre per oggetto l'esercizio non nei confronti del pubblico delle seguenti attività:

- a) l'assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento, non finalizzato alla alimentazione, in altre società od enti sia in Italia che all'estero eventualmente caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale e/o, al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle società partecipate;
- b) l'assunzione e la gestione a carattere temporaneo di titoli e partecipazione, volti, alla riorganizzazione aziendale e/o allo sviluppo produttivo, nonché al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle società partecipante;
- c) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società di capitali facenti parte del Gruppo di appartenenza. E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipante, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Salvo quanto previsto al paragrafo che precede, la Società può compiere, in via in ogni caso non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che siano necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 3

La Società ha sede in Pollenza. Nei modi di legge, potranno essere istituite trasferite e soppresse sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e ogni tipo di struttura di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 4

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100,

salvo proroga o anticipo scioglimento deliberati dall'assemblea straordinaria con le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Il Capitale sociale è di Euro 2.561.209,20 (duemilionicinquecentosessantunomiladuecentonove virgola venti) interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 25.612.092 (venti-cinquemilioneisecentododicimilanovantadue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.

L'Assemblea dei soci potrà deliberare uno o più aumenti di capitale, a servizio di uno o più piani di stock option a favore di dipendenti, consiglieri, consulenti e/o soggetti correlati della società controllante e/o delle controllate.

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.

Il capitale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura, qualora deliberato all'assemblea.

Articolo 6

La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili, in conformità con le prescrizioni di legge. Ciascuna azione dà diritto ad un voto.

In caso di comproprietà, trovano applicazione le norme di cui all'art.2347 del codice civile.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti ha facoltà di deliberare l'emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari a norma dell'art. 2346 e dell'art. 2349 cod. civ. Qualora le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325 bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.

Articolo 7

Qualora uno o più azionisti (la "Parte Venditrice") intendano vendere a terzi o ad altri azionisti (la "Parte Acquirente") una partecipazione sociale che rappresenta complessivamente più del 50% del capitale sociale (le "Azioni in Vendita"), gli altri azionisti (gli "Azionisti di Minoranza") avranno il diritto di vendere alla Parte Acquirente, alle medesime

condizioni stabilite per l'acquisto delle Azioni in Vendita, una quota della propria partecipazione proporzionale alla quota rappresentata dalle Azioni in Vendita rispetto al numero di azioni complessivamente detenute dalla Parte Venditrice (il "Diritto di Co-vendita").

Al fine di consentire agli Azionisti di Minoranza di esercitare il Diritto di Co-vendita, la Parte Venditrice trasmetterà agli stessi a mezzo lettera raccomandata A.R., presso il loro domicilio risultante dal libro soci, una comunicazione scritta recante le informazioni di seguito indicate e allegando una copia della proposta di acquisto, contratto preliminare o altro documento dal quale risulti l'impegno della Parte Acquirente ad acquistare le Azioni in Vendita (la "Comunicazione di Vendita").

La Comunicazione di Vendita dovrà essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per la stipula del contratto di compravendita delle Azioni in Vendita e dovrà indicare l'identità della Parte Acquirente, il numero delle Azioni in Vendita, la quota percentuale delle Azioni in Vendita rispetto al numero di azioni complessivamente detenute dalla Parte Venditrice, il termine di validità dell'offerta, che non potrà comunque essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di invio della Comunicazione di Vendita (il "Termine di Esercizio"), il luogo, la data e l'ora previste per il trasferimento delle Azioni in Vendita alla Parte Acquirente, il nominativo e i recapiti del notaio incaricato di autenticare le sottoscrizioni dell'atto di trasferimento, il prezzo per Azione e le altre condizioni della compravendita.

Entro il Termine di Esercizio, ogni Azionista di Minoranza può comunicare alla Parte Acquirente e alla Parte Venditrice, a mezzo lettera raccomandata A.R., la volontà di esercitare il suo Diritto di Co-vendita, indicando il numero di azioni detenute e il numero di azioni che intende vendere (le "Azioni in Co-vendita"), fermo restando che tale numero non potrà eccedere la quota percentuale della propria partecipazione pari alla quota percentuale rappresentata dalle Azioni in Vendita rispetto al numero di azioni complessivamente detenute dalla Parte Venditrice (la "Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita").

Per effetto della Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita, l'Azionista di Minoranza avrà il diritto e l'obbligo di vendere le Azioni in Co-vendita contestualmente alla compravendita delle Azioni in Vendita e alle medesime condizioni.

Qualora entro il Termine di Esercizio non sia pervenuta alla Parte Acquirente e alla Parte Venditrice la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita da parte di un Azionista di Minoranza, il Diritto di Co-vendita ad esso spettante si intenderà decaduto.

Una volta esaurita la procedura disciplinata dal presente articolo, la Parte Venditrice sarà libera di procedere alla vendita delle Azioni in Vendita alla Parte Acquirente ai termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Vendita. Il presente articolo non si applica ai trasferimenti di azioni che intervengano: (i) tra persone legate da rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza; e/o (ii) a favore di società direttamente o indirettamente controllate dalla Parte Venditrice o ad essa collegate ai sensi dell'articolo 2359 del cod. civ..

Articolo 8

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili con l'osservanza delle disposizioni di legge determinando le condizioni del relativo collocamento.

Articolo 9

La Società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt.2447-bis e seguenti del codice civile. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

RECESSO DEL SOCIO

Articolo 10

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e alle condizioni previste dalla legge.

Si applicano, per quanto non previsto nel presente Statuto, le disposizioni di legge.

ASSEMBLEE

Articolo 11

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art, 2364 secondo comma c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione o anche dal Collegio Sindacale nelle ipotesi e con le modalità di legge.

Gli Amministratori convocano senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda scritta da tanti soci che rappresentano la quota di capitale sociale prevista dalla legge e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Articolo 12

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purché in Italia, mediante avviso pubblicato sui uno dei seguenti

quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Italia Oggi" o "Il Resto del Carlino" o, in alternativa, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e di ulteriore convocazione.

Articolo 13

L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi della vigente normativa legislativa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri interventi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, se nominato; in difetto, dalla persona che sarà designata a maggioranza dei voti dei soci partecipanti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio e, se del caso da uno o più scrutatori, anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e disciplinare le discussioni, nonché determinare le modalità e l'ordine delle votazioni, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

Articolo 15

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita e delibera in prima, seconda e ulteriore convocazione secondo le maggioranze rispettivamente previste dalle disposizioni di legge.

Qualora gli strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi

dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- c) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia, essendo in tal caso necessario il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea.

Articolo 16

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dallo scrutatore o dagli scrutatori e devono essere registrate nell'apposito libro sociale.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio, il quale fungerà anche da segretario dell'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri, nominati, anche tra non soci, dall'Assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero.

L'Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge.

L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea dei soci la quale dovrà provvedere alla nomina dell'Amministratore.

Articolo 18

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, secondo quanto stabilito all'atto della nomina e sono rielegibile.

Se nel corso della carica, vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 c.c. Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art.2390 del codice civile.

Articolo 19

Il compenso degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea ordinaria. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea, e può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un suo Segretario anche estraneo al consiglio; in caso di assenza o di impedimento, funge da segretario la persona designata da chi presiede l'adunanza.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno trimestralmente nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea e comunque, fatti salvi i poteri riservati dalla Legge al Collegio Sindacale, tutte le volte che il Presidente lo convochi su una propria iniziativa o a seguito di domanda scritta presentata almeno da tre Amministratori o da un Sindaco.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco Effettivo ed in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica ovvero se gli Amministratori ed i Sindaci assenti abbiano rinunciato per iscritto al rispetto del termine di convocazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dal Consiglio stesso. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i membri del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e il Segretario della riunione.

Articolo 23

La validità delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione è regolata dalla normativa vigente. In caso di parità di voti, deve intendersi prevalente la volontà espressa dal Presidente della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e compie tutti gli atti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad esclusione dei poteri e degli atti che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è, inoltre, competente ad assumere le deliberazioni di cui all'articolo 2365 secondo comma, del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare le proprie attribuzioni, ad esclusione di quelle riservate dalla legge di competenza in via esclusiva, ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega e specificando, in caso di delega a più di un Amministratore, se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire altri comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione, modalità di funzionamento e termini per la comunicazione delle notizie sull'attività svolta.

Gli organi delegati, ove nominati, riferiscono tempestivamente e, in ogni caso, con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sull'andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate e partecipate; in particolare, riferiscono sulle operazioni atipiche, inusuali, con parti correlate, sulle operazioni nelle quali gli Amministratori hanno un interesse per conto proprio o di terzi. La comunicazione al collegio Sindacale viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione a quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche mediante una nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 25

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in sua assenza o impedimento, al vice Presidente, se all'Amministratore Delegato, ove nominato e nei limiti della delega conferita, ovvero ad altro

Amministratore appositamente delegato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, nominato e nei limiti della delega conferita, hanno facoltà di nominare procuratori o mandatari ad negocia per il compimento di singoli atti o categorie di atti con la relativa facoltà di firma per la Società.

La firma da parte del Vice Presidente o di un altro Amministratore appositamente delegato di un qualsiasi atto costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti. I Sindaci non devono trovarsi nelle situazioni che determinano l'ineleggibilità e la decadenza dall'ufficio e devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti norme di legge e di regolamento. L'Assemblea, nell'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai sindaci.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 27

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea. L'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente in ordine di età, nel rispetto dell'art. 2397, 2° comma c.c. Ove sia necessario provvedere alle nomine dei sindaci effettivi per la reintegrazione del collegio Sindacale ai sensi dell'art.2401 del codice civile, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Articolo 28

Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente del collegio Sindacale, o, in caso di assenza o impedimento, dal sindaco che presiede l'adunanza, e da tutti gli altri intervenuti e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità di esame degli argomenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento, il sindaco che presiede l'adunanza.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 29

Il controllo contabile è esercitato in conformità alle

vigenti disposizioni di legge da una società di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 30

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e in osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, alla predisposizione del bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 31

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno così ripartiti: il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il rimanente 95% (novantacinque per cento) alle azioni, salva diversa disposizione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

SCIoglimento

Articolo 32

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

RINVIO A NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

Articolo 33

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa espresso rinvio e riferimento alle norme applicabili.

Firmato:

Giovannetti Alcide

Alessandra Cerreto Notaio Sigillo